



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
di Piacenza**

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11, pubblicato sulla G U il 8 marzo 2020, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria».

Visto il DPCM in data 8/3/2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante *«Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;

Visto il DPCM in data 18/10/2020 recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,*

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

*Visto il DPCM in data 24/10/2020 recante **Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»***

VISTO il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, che con data di rinvio mobile, legata al protrarsi della situazione di emergenza, ha prorogato la normativa di cui all'art. 27 del d. l. sopracitato m. 137/2020 al 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Preso atto che le disposizioni emanate con il Decreto da ultimo citato debbono essere riviste alla luce della entrata in vigore del citato D. L. 28 ottobre 2020 n. 137, con particolare riferimento all'art. 27

Rilevato che nella Regione Emilia Romagna sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 D. l. 28 ottobre 2020 n. 137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid – 19, a tutela della incolumità pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

dato atto che allo stato nella Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

Preso atto che “*in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione*” (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137)

Dato atto che “*nel caso in cui sia chiesta la discussione*”, di cui al citato articolo 27, si procederà con tale modalità di collegamento, salvo che le richieste non siano talmente numerose da determinare un'eccessiva durata dell'udienza- essendosi registrati possibili e non infrequenti allungamenti dei tempi di discussione;

che pertanto appare opportuno adottare provvedimenti che, nel rispetto del contraddittorio, assicurino la corretta e puntuale ed ordinata programmazione dell'udienza, l'osservanza dell'orario che verrà assegnato a ciascuna causa, così evitando inutili rinvii che possano compromettere l'attività di studio e di preparazione dei fascicoli da parte del collegio e un aggravamento dell'attività della Segreteria, oltre che delle parti;

dato atto che gli avvisi di trattazione sono inviati dalla Segreteria con anticipo di oltre trenta giorni;

che tale periodo appare sufficiente a consentire alle parti di comunicare alla Segreteria le istanze di discussione con largo anticipo, e, in caso di impossibilità per ragioni tecniche e di durata dell'udienza, alla Commissione di trattare la causa con **modalità cartolare integrata** vale a dire concedendo ulteriori termini per il deposito di memorie e repliche, rispettivamente fino a 10 e 5 gg prima dell'udienza, come previsto espressamente dall'art. 27, comma 2 ultima parte DL n.137/2020;

PQM

- 1) Si conferma che le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, come già comunicato in precedenza, passano in decisione sulla base degli atti;
- 2) Qualora una delle parti insista per la discussione, si invita la stessa a depositare la relativa istanza, notificata alle controparti costituite, almeno 20 giorni liberi anteriori alla data fissata per l'udienza;

3) nel caso in cui la trattazione da remoto non sia possibile per ragioni tecniche od organizzative, la Segreteria provvederà a comunicare la circostanza nei successivi 5 giorni; in tal caso si procederà mediante trattazione scritta "cd integrata", con fissazione fin d'ora, mediante il presente provvedimento, del termine, rispettivamente di dieci e cinque giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e memorie di replica;

4) solo nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la "trattazione scritta integrata" nel rispetto dei medesimi termini;

5) si precisa che "in caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio." (art. 27, comma 2, d. l. 28/10/2020 n. 137.

- manda alla Segreteria che invierà alle parti costituite in giudizio, unitamente all'avviso di trattazione, anche il seguente nuovo provvedimento;

- provvederà nello stesso modo per quei procedimenti per i quali gli avvisi di trattazione risultino già comunicati alla data odierna o per i quali risulti già fissata l'udienza da un precedente rinvio.

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTP di Piacenza ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza.

Piacenza 15/03/2021

Il Presidente della CTP

Marina Marchetti

